



Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

- 1. *Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197***
- 1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche *legge di bilancio per il 2023*). Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 1.2. La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
- 1.3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello

in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della *legge di bilancio per il 2023*

- 1.4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della *legge di bilancio per il 2023* (1° gennaio 2023) e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- 1.5. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
 - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

2. *Descrizione e contenuto del modello*

Il modello di domanda di cui al punto 1.1 si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l'atto impugnato, l'importo dovuto per la definizione e i dati del pagamento.

3. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa*

- 3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti *internet* diversi da quello dell'Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e

sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

- 3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.
- 3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

4. Modalità e termine di presentazione della domanda

- 4.1 Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.
- 4.2 In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.
- 4.3 La trasmissione telematica va effettuata:
- a) direttamente dai contribuenti richiedenti;
 - b) mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l'esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata, salvo quanto precisato al punto 4.2.

- 4.4 La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l'apposito prodotto informatico disponibile sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il nuovo prodotto informatico verrà resa nota con successiva comunicazione.
- 4.5 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto 4.3 è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.4, contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione resa disponibile dall'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.
- 4.6 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia.
- 4.7 Devono considerarsi tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesti il motivo dello scarto.

5. *Modalità e termini di versamento*

- 5.1 Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022.
- 5.2 Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
- 5.3 Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Per le scadenze delle rate fissate dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

- 5.4 Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
- 5.5 Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
- 5.6 È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 5.7 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. *Perfezionamento della definizione*

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato ai sensi del comma 203, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della medesima legge, che prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Le disposizioni citate consentono ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi. Sono definibili le controversie in cui l'atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione. Per ciascuna autonoma controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente presenta una distinta domanda di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023.

Nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato mediante modello F24 entro il 30 giugno 2023; il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si

applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego- con il pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 63; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi da 186 a 202): bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
- Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 7, comma 1, lettera h);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 1 febbraio 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le finalità connesse alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall'articolo 1, commi da 186 a 202, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Conferimento dei dati I dati richiesti nella domanda devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base Giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento della predetta attività (definizione agevolata delle controversie tributarie) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. I suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabile del trattamento L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Diritti dell'interessato	<p>L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">• applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;• apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;• posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;• posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it;• posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it. <p>Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.</p>
Consenso	<p>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.</p>
Modifiche	<p>L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.</p>

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di domanda e nelle istruzioni si riferiscono alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, se non diversamente specificato.

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine del 30 giugno 2023 specificato al comma 194 del predetto articolo 1.

In attesa dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione delle domande di definizione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal **sito internet** dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it** o da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Compilazione del modello

Il presente modello è costituito da:

- frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- intestazione, contenente la casella "Domanda sostitutiva" da selezionare in ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata ed il campo ove indicare, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che si intende sostituire. Qualora l'istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC il campo non dovrà essere compilato;
- quadro "CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE", destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;

- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "MODALITÀ DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 1, commi da 186 a 191;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che trasmette la domanda di definizione.

Codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate

Indicare il codice dell'Ufficio che è parte nel giudizio tra i seguenti:

- Direzione provinciale o regionale;
- Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino;
- Centro operativo di Pescara.

Tale codice è reperibile nelle "Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nello specifico, per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell'Ufficio legale (ad esempio, THB qualora si tratti della Direzione provinciale di Bologna); per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250; per l'Ufficio provinciale – Territorio di Milano va indicato il codice KG7; per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2.

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda,

il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Recapiti

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Modalità di definizione

Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022

Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1** se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
- 2** in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
- 3** se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
- 4** se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 5** se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- 6** se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
- 7** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 8** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;

- 9 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
- 10 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l’importo lordo e l’importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l’importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

Dati della controversia tributaria pendente

Periodo d’imposta / anno di registrazione: indicare nel formato aaaa il periodo d’imposta se l’atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, indicare solo l’anno iniziale, indicato sull’atto impugnato. Per l’imposta di registro indicare l’anno di registrazione ovvero l’anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell’ipotesi di notifica dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall’ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l’organo giurisdizionale che l’ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria).

Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall’atto impugnato.

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall’atto impugnato.

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.

Determinazione dell’importo dovuto

Importo lordo dovuto: indicare l’importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro “Modalità di definizione” - “Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022”.

Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione “Articolo 1, comma 191, della legge n. 197 del 2022” di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purchè non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento tramite F24, l'importo netto dovuto va ripartito tra i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione, in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Firma della domanda

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "Tabella generale dei codici di carica".

Impegno alla trasmissione telematica

Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la domanda. L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data, nel formato gg/mm/aaaa, di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione.

Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'incaricato.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
 31. Società in nome collettivo
 32. Società in accomandita semplice
 33. Società di armamento
 34. Associazioni fra professionisti
 35. Società in accomandita per azioni
 36. Società a responsabilità limitata
 37. Società per azioni
 38. Consorzi
 39. Altri enti ed istituti
 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
 41. Fondazioni
 42. Opere pie e società di mutuo soccorso
 43. Altre organizzazioni di persone e di beni
 44. Trust
 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
-

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
 2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
 3. Curatore fallimentare
 4. Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
 5. Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
 6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente
 7. Erede
 8. Liquidatore (liquidazione volontaria)
 9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
 10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'articolo 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
 11. Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
 12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
 13. Amministratore di condominio
 14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
 15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
-